

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 383/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69538 del registro di segreteria, proposto da:

S. C., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luigi Romano, presso il cui studio, sito a Palermo in via Edmondo de Amicis n. 1, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvluigiromano77@libero.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 19 novembre 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, S. C. ha convenuto in giudizio l’INPS, chiedendo di accertare l’illegittimità dei provvedimenti di recupero dell’indebito pensionistico per gli anni 2019, 2020 e 2021, o in subordine di dichiarare la decadenza dall’azione di recupero, con la conseguente condanna dell’Ente alla restituzione delle somme già trattenute *medio tempore*, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha riferito di essere titolare della pensione di reversibilità n. OMISSIS e d’avere ricevuto da parte dell’INPS diverse missive, aventi ad oggetto il recupero dell’indebito previdenziale riscontrato per gli anni 2019 (lettera del 3.11.2021), 2020 (missiva in data 11.5.2023) e 2021 (lettera del 23.10.2023).

L’indebito deriverebbe dalla verifica dei redditi effettuata sulla scorta delle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, dalla quale sarebbe emerso che, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/95, il ricorrente aveva

percepito somme maggiori rispetto al dovuto, con la conseguente necessità di recuperarle mediante trattenute sulle rate successive.

Secondo il difensore, la pretesa previdenziale non sarebbe fondata e, in ogni caso, il recupero non sarebbe di per sé legittimo, per una serie di ragioni.

In primo luogo, non vi sarebbero dubbi sulla buona fede del ricorrente, sia perché l'INPS sarebbe sempre stato a conoscenza dei suoi redditi, tutti derivanti da pensione, sia in quanto egli avrebbe regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi per tutti gli anni.

In teoria, il requisito della buona fede sarebbe irrilevante, essendo applicabile la previsione speciale di cui al comma 4 dell'art. 86 del T.U. n. 1092/73; di fatto, però, come riconosciuto dalle sentenze di questa stessa Sezione giurisdizionale per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente, sentt. n. 1104/2021 e n. 192/2023), la fattispecie speciale non ricorrerebbe nel caso in esame, giacché, trattandosi di reddito cumulato derivante dalle pensioni erogate dall'INPS stesso, il S. avrebbe maturato il ragionevole convincimento che la ricostituzione fosse applicabile solo limitatamente ai redditi diversi, dei quali egli non disponeva. Pertanto, non essendo possibile ravvisare alcuna omissione dolosa, le comunicazioni per il recupero dell'indebito sarebbero intempestive.

In secondo luogo, il recupero sarebbe illegittimo ai sensi del comma 2 dell'art. 52 della legge n. 88/1989, che, salvo il caso di dolo dell'interessato, escluderebbe la ripetizione delle maggiori somme percepite in conseguenza di un provvedimento di liquidazione poi

modificato, eliminando la possibilità per l'INPS di procedere liberamente alla rettifica entro il limite di un anno. Nel caso in esame, il dolo non sarebbe in alcun modo configurabile, né prima né dopo la ricezione del provvedimento di liquidazione definitiva della reversibilità, sia perché il ricorrente avrebbe sempre regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi, sia in quanto il reddito complessivo sarebbe stato comunque a conoscenza dell'INPS, essendo derivante unicamente da pensione cumulata a quella di reversibilità ed essendo incontestabilmente registrato al casellario delle pensioni. Non a caso, la stessa Amministrazione avrebbe precisato, nelle missive di indebito, d'aver riscontrato l'errore mediante il semplice accesso alle banche dati; peraltro, il problema si era posto negli stessi termini per i precedenti anni 2017 e 2018, sicché non vi sarebbe stato nemmeno bisogno di accedere alle banche dati, per essere a conoscenza del superamento delle soglie di legge e delle percentuali da applicare. Per converso, sul pensionato non gravava alcun onere di comunicazione della propria situazione reddituale, che sarebbe invece previsto solo nel caso dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; in ogni caso, la ripetibilità sarebbe comunque esclusa, trattandosi di fatti già noti all'Ente competente.

Pur essendo l'INPS in grado di avvedersi immediatamente dell'errore di calcolo, ascrivibile esclusivamente alla sua stessa responsabilità, avrebbe elevato la contestazione di indebito dopo quasi due anni ed a seguito di un mero controllo formale.

Ne conseguirebbe l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/1989, "*per come anche interpretato ex art 13 l. 412/91, laddove prevede una deroga alla disciplina speciale, in materia di previdenza, rispetto alla normativa codicistica di ripetizione di indebito*" (ric., pag. 9).

Il procuratore ha eccepito, in subordine, la tardività del recupero dell'eccedenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 412/991, perché effettuato oltre l'anno successivo a quello destinato alla verifica; per l'esattezza, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'INPS avrebbe dovuto provvedere al recupero, rispettivamente, entro il 2020, il 2021 e il 2022, invece che procedere tardivamente con le missive 3.11.2021 (per il 2019), in data 11.5.2023 (per il 2020) e del 23.10.2023 (per il 2021). Infatti, poiché l'Ente era già a conoscenza dei dati reddituali, non sarebbe individuabile alcuna ragione per differire il termine decadenziale rispetto all'anno del pagamento.

Pertanto, il ricorrente ha concluso per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di recupero, o per l'accertamento della decadenza dall'azione, con la conseguente condanna dell'INPS alla restituzione delle somme già trattenute *medio tempore*, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che i termini per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 412/1991, sarebbe stati prorogati al 31 dicembre 2023 per gli anni 2019 e 2020 (ex art. 21 D.L. n. 144/2022) ed al 31 dicembre 2024 per il 2021 (ex

art. 2 L. n. 145/2023). In questo senso, si sarebbero espresse le sentenze di questa Sezione giurisdizionale n. 275/24 e n. 334/24, più recenti rispetto a quelle indicate dal ricorrente.

All'udienza del 19 novembre 2024, la difesa ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre l'INPS ne ha auspicato la reiezione, riportandosi a tutte le deduzioni e le argomentazioni articolate nella memoria di costituzione.

Dopo le repliche del procuratore del ricorrente, chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Come statuito dalla più avveduta giurisprudenza contabile, al caso della ripetizione dell'indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi, previsti dalla Tabella F allegata alla legge n. 335/95, non si applica la disciplina dell'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, che concerne la diversa ipotesi dell'indebito riveniente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva, possibile solo qualora sia configurabile una condotta dolosa dell'interessato.

Per le pensioni della gestione pubblica, non è pertinente nemmeno il richiamo al comma 2 dell'art. 52 della legge n. 88/1989, dettato per "*le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 275/2024).

Nel caso di specie, di contro, occorre fare riferimento alle disposizioni che riguardano le variazioni nei pagamenti pensionistici, in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 del D.P.R. n. 429/1986), "*quali devono essere considerate le disposizioni che collegano l'erogazione pensionistica alla verifica dei redditi, anche del coniuge, come sono le integrazioni pensionistiche previste dall'articolo 38 della legge n. 448/2001*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 334/2024; nello stesso senso, Sezioni Riunite, sent. n. 4/2008, nonché Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 437/2022). "*Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale, con cadenza periodica*" (*ibidem*).

Inoltre, occorre prendere in considerazione anche il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/1991, il quale prevede che "*l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*".

Dal complesso delle norme in materia (art. 9 della legge n. 428/1985, art. 5 del D.P.R. n. 429/1986, art. 13 della legge n. 412791), si desume che viene fissato un termine per la ripetibilità incondizionata dell'indebito, corrispondente all'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. È solo oltre il termine annuale, o dopo quello prorogato *ex lege*, che il recupero dell'eventuale indebito resta condizionato dalla valutazione della

sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario (Sezioni Riunite, sent. n. 4/2008; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 275/2024; in termini analoghi, Cass. Sez. VI civ., ord. n. 18551/2017).

Nel caso di specie, il termine di un anno è stato prorogato *expressis verbis* dal legislatore, sia per il 2019 che per gli anni successivi,

Infatti, l'art. 21 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, come convertito *ex lege* n. 175/2022, prevede che "*il recupero delle prestazioni indebite ((correlato)) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023*".

Analogamente, l'art. 2 del decreto - legge fiscale 145/2023, come convertito *ex lege* n. 191/2023, statuisce che "*il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024*".

Come attestato dallo stesso ricorrente, la procedura di recupero è

stata avviata con le missive del 3.11.2021 (per il 2019), del giorno 11.5.2023 (per il 2020) e del 23.10.2023 (per il 2021).

Pertanto, l'INPS si è attivato entro i termini di legge, prorogati al 31 dicembre 2023 per gli anni 2019 e 2020 (ex art. 21 D.L. n. 144/2022) ed al 31 dicembre 2024 per il 2021 (ex art. 2 L. n. 145/2023), con la conseguenza che risultano del tutto irrilevanti le argomentazioni volte a dimostrare la buona fede del ricorrente.

Peraltro, come correttamente osservato dalla giurisprudenza, a fronte di una volontà legislativa esplicita, l'affidamento del pensionato appare "*recessivo a fronte di norme (…), immuni da profili di incostituzionalità* (…)", volte a salvaguardare "*le ragioni di finanza pubblica*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 334/2024).

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese di lite dovranno essere interamente compensate.

La peculiarità della controversia giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da S. C. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 19 novembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,23 dicembre 2024

Pubblicata il 24 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di S.C. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)